

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1519 del 26 maggio 2009

Tariffe da applicare alle istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ex Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Direttive 96/61/CE e 2008/1/CE, D. Lgs. n. 36/03, D. Lgs. n. 59/05, D. Lgs. n. 152/06 s. m. ed i., D.M. 24/04/08, L. R. n. 3/00, L. R. n. 26/07, DGRV n. 1404/04, DGRV n. 668/07, DGRV n. 2493/07, DGRV n. 3826/08, DGRV n. 620/09.

[Ambiente e beni ambientali]

L'Assessore alle Politiche per l'Ambiente Giancarlo Conta, di concerto con l'Assessore alle Politiche dell'Agricoltura, Franco Manzato, riferisce quanto segue:

Il 15 gennaio 2008 è stata emanata la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga e sostituisce la Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

A livello nazionale, il recepimento di detta Direttiva è intervenuto con il Decreto Legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005, che reca: "*Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*".

Il citato decreto prevede le misure per evitare o, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni prodotte dalle attività di cui all'Allegato I al Decreto legislativo stesso, nonché le misure per conseguire un elevato livello di protezione ambientale nello svolgimento delle attività produttive con riferimento anche alle operazioni di gestione dei rifiuti.

Con il medesimo decreto vengono, inoltre, disciplinate le modalità di rilascio, rinnovo e riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e le modalità gestionali da adottate in sede di conduzione degli impianti individuati dal Decreto legislativo stesso.

In particolare, l'articolo 18, primo comma, del Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 stabilisce che "*Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli previsti dall'art. 11, comma 3, sono a carico del gestore*".

Il successivo secondo comma prevede che il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive e dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto provveda a disciplinare le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dallo stesso Decreto legislativo, nonché i compensi spettanti ai membri della Commissione istruttoria di cui all'articolo 9 del medesimo Decreto legislativo, sostituendo così l'analoga previsione di cui all'art. 15, comma 2, del D. Lgs. 372/99.

Lo Stato ha dato seguito a quanto stabilito dal Decreto n. 59/05, adottando un tariffario con Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 che reca le "*Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2008).

In particolare, gli allegati al D.M. 24/04/08 definiscono le modalità per determinare la tariffa in argomento, distinguendo gli oneri dovuti per le istruttorie relative a:

- rilascio dell'AIA e aggiornamento per modifica sostanziale, anche a seguito di riesame (Allegato I);
- rinnovo dell'autorizzazione già in essere (Allegato II);
- modifiche non sostanziali, anche a seguito di riesame (Allegato III),

nonché quelli dovuti per i controlli ed in particolare relativi a:

- attività da condurre comunque in ogni controllo (Allegato IV);
- controlli derivanti dalla eventuale programmazione di prelievi ed analisi (Allegato V).

Va menzionato, inoltre, come il comma 4 dell'art. 9 del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 preveda che "*Nel rispetto dei principi del presente decreto, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni e le Province*

autonome di Trento e di Bolzano possono adeguare e integrare le tariffe di cui al presente decreto da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6 del D. Lgs. 59/05".

Ai sensi di tale articolo, e per valutare altresì i possibili interventi di adeguamento ed integrazione al decreto medesimo, le Regioni hanno instaurato un tavolo di confronto e si sono riunite in sede di coordinamento interregionale ambiente nello scorso ottobre 2008.

Attraverso la lettura, non sempre agevole, dei molteplici aspetti contenuti nel D.M. 24 aprile 2008, si è quindi arrivati ad una interpretazione pressoché omogenea, ai fini applicativi, del medesimo Decreto ed alla condivisione di alcune linee di condotta che, tra l'altro, riguardano la possibilità di individuare tariffe per i gestori complessivamente anche inferiori a quelle previste dal D.M. 24/04/2008; tutto ciò ha consentito l'elaborazione del presente provvedimento.

Peraltro, in attesa di definire più compiutamente gli oneri istruttori, la Giunta regionale, con Deliberazione n. 3826 del 09/12/2008 "*Primi criteri per l'individuazione delle tariffe da applicare alle istruttorie di cui al Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*", aveva stabilito che, in attesa di criteri volti a definire nel dettaglio le modalità di calcolo delle tariffe da applicare a tutte le istanze di AIA di competenza della Regione Veneto, nonché di quelle delegate alle Province ai sensi della L. R. 26/07, i gestori di impianti che hanno presentato domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 59/2005, sono tenuti al versamento della somma di Euro 2.500,00 quale anticipo della tariffa relativa all'istruttoria entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della medesima DGR.

Tale DGR è stata successivamente modificata dalla DGRV n. 620 del 17 marzo 2009 con la quale la Giunta regionale ha rettificato le modalità di versamento dei succitati oneri istruttori, individuando le nuove specifiche per l'effettuazione del pagamento degli stessi.

Sulla base delle esperienze maturate e dei dati nel frattempo acquisiti, si rende ora necessario definire compiutamente le modalità di applicazione degli oneri istruttori e di controllo a carico del proponente.

In conformità a quanto esplicitamente previsto dal comma 7 dell'articolo 2 e dal comma 5 dell'articolo 3 del D.M., le succitate modalità dovranno, in particolare, riportare le singole voci di tariffa all'effettiva prestazione dei servizi necessari all'istruttoria (considerando, in tali voci, l'eventuale esecuzione di analisi e/o rilievi, non sempre necessari, in sede di istruttoria) e riportare il costo complessivo di tariffa ai diversi costi del personale regionale e provinciale rispetto a quelli del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, assunti a base dei calcoli che hanno portato alle cifre contenute nelle tabelle del D.M. 24/04/08.

Sulla base di quanto sopra, l'**Allegato A** riporta le "*Modalità di quantificazione delle tariffe per le istanze assoggettate a procedura di AIA Regionale e Provinciale ai sensi del Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*".

A far data dalla pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento, pertanto, gli oneri istruttori di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 59/05 saranno normati col D.M. 24/04/08 secondo le specifiche di cui all'**Allegato A**.

Si precisa che i versamenti già effettuati quali anticipi per le spese istruttorie, in ottemperanza alla DGRV n. 3826/08, dovranno essere dedotti, in quanto somme già corrisposte, dalla quantificazione complessiva della tariffa che dovrà essere versata entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR della presente Deliberazione, pena la sospensione del procedimento di rilascio dell'AIA.

Al riguardo, per le modalità di versamento degli oneri istruttori di impianti assoggettati ad AIA Regionale, è previsto l'obbligo, da parte del proponente di effettuare:

a) un versamento su c/c postale n. 10264307 "Rimborsi ed introiti diversi alla Regione del Veneto" con la seguente causale "Attività istruttoria per rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di cui al D. Lgs. 59/2005" - capitolo d'entrata 100428 del Bilancio della Regione Veneto;

oppure

b) un bonifico bancario presso Unicredit Banca SpA - IBAN: IT41V0200802017000100537110 - BIC-SWIFT: UNCRIT2BXXX con la seguente causale: "Attività istruttoria per rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di cui al D. Lgs. 59/2005" - capitolo d'entrata 100428 del Bilancio della Regione Veneto.

trasmettendo successivamente la quietanza di pagamento ai competenti Uffici regionali dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera, Calle Priuli 99, Cannaregio - 30121 Venezia, via posta ordinaria anticipata a mezzo fax al n° 041 2792445.

In particolare, si specifica che né il rilascio di AIA provvisoria, in base alle Deliberazioni Regionali n. 668 del 20 marzo 2007 e n. 2493 del 7 agosto 2007, né le ispezioni ambientali integrate condotte su tali impianti da parte di ARPAV, ai sensi del D. Lgs. n. 59/05, sono oggetto di applicazione delle succitate tariffe.

Non rientra, altresì, nella regolamentazione del presente provvedimento, l'individuazione degli oneri istruttori legati al rilascio di AIA per nuovi impianti o modifiche di impianti esistenti sottoposti contestualmente a procedura di VIA; gli stessi, infatti, saranno fissati con apposito successivo provvedimento.

Risulta altresì necessario specificare che il D.M. 24/04/08, con le precisazioni di cui al presente provvedimento, definisce le modalità di calcolo delle tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli, anche per quanto riguarda le "Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti" sottoposte alla normativa IPPC.

Di conseguenza, restano assoggettate alle modalità di calcolo degli oneri istruttori e dei controlli, determinati con DGRV n. 1404/04, esclusivamente le discariche non ricadenti all'interno del D. Lgs. n. 59/05.

Inoltre, si ritiene opportuno tenere monitorate le modalità di applicazione del D.M., come integrato con il presente provvedimento, al fine di valutare l'opportunità di rimodulare nel tempo tali integrazioni e di poter ottimizzare, quindi, la prospettiva del D.M. che, al comma 7 dell'art. 2 e al comma 5 dell'art. 3, prevede un aggiornamento delle tariffe su base biennale; si propone a tal fine, pertanto, l'istituzione di un Gruppo di Lavoro, senza oneri aggiuntivi, formato da un rappresentante della Regione, un rappresentante dell'URPV ed un rappresentante di ARPAV, che provvederà a stilare una relazione semestrale di confronto tra le tariffe calcolate ed il reale costo delle attività svolte.

A seguito dell'adozione e successiva pubblicazione della presente Deliberazione le specifiche e le indicazioni contenute nelle DGRV n. 3826/08 e n. 620/09 dovranno conseguentemente intendersi superate.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

VISTE le Direttive 96/61/CE e 2008/1/CE,

VISTO il Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

VISTO il Decreto legislativo n. 152/06 s. m. ed i.;

VISTO il Decreto legislativo n. 36/03;

VISTO il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008.

VISTA le Leggi Regionali n. 3/00 s. m. ed i e n. 26/07;

VISTE le DDGRV n. 1404/04, n. 668/07, n. 2493/07, n. 3826/08 e n. 620/09.

delibera

1. Di approvare, per quanto riferito nelle premesse, l'**Allegato A** "Modalità di quantificazione delle tariffe per le istanze assoggettate a procedura di AIA Regionale e Provinciale ai sensi del Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di stabilire che gli oneri istruttori, di cui all'art. 18 del D. Lgs. 59/05, sono normati con il D.M. 24/04/08 secondo le specifiche di cui all'**Allegato A**.
3. Di specificare che, per le richieste di AIA già inoltrate, ciascun istante è tenuto a provvedere al versamento degli oneri di cui al punto 2 e alla trasmissione della corrispondente quietanza dell'avvenuto pagamento tariffario entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento; tale cifra dovrà essere ridotta di 2.500,00 € per coloro che hanno provveduto, ai sensi della DGRV n. 3826/08 e s.m. ed i., al versamento del suddetto ammontare come anticipo degli oneri istruttori.
4. Di individuare le seguenti modalità di versamento degli oneri istruttori di impianti assoggettati ad AIA Regionale:

- a. tramite un versamento su c/c postale n. 10264307 "Rimborsi ed introiti diversi alla Regione del Veneto" con la seguente causale "Attività istruttoria per rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di cui al D. Lgs. 59/2005" - capitolo d'entrata 100428 del Bilancio della Regione Veneto;
oppure
 - b. un bonifico bancario presso Unicredit Banca SpA - IBAN: IT41V0200802017000100537110 - BIC-SWIFT: UNCRIT2BXXX con la seguente causale: "Attività istruttoria per rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di cui al D. Lgs. 59/2005" - capitolo d'entrata 100428 del Bilancio della Regione Veneto.
trasmettendo successivamente la quietanza di pagamento ai competenti Uffici regionali dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera, Calle Priuli 99, Cannaregio - 30121 Venezia, via posta ordinaria anticipata a mezzo fax al n° 041 2792445.
5. Di dare atto che è in capo ad ogni singola Provincia del Veneto la definizione delle modalità con cui il proponente dovrà inviare copia della quietanza di avvenuto pagamento per le AIA di competenza provinciale, nonché dei modi cui è tenuto ad effettuare il versamento delle tariffe in argomento.
 6. Di stabilire che non sono sottoposte all'applicazione delle tariffe di cui all'art 18 del D. Lgs. n. 59/05, il rilascio di AIA provvisoria e le ispezioni ambientali integrate condotte su tali impianti da parte di ARPAV.
 7. Di istituire, per le finalità descritte in premessa e senza oneri aggiuntivi, un Gruppo di Lavoro costituito da un rappresentante della Regione, un rappresentante dell'URPV ed un rappresentante di ARPAV.
 8. Di stabilire che, a seguito dell'adozione del presente provvedimento, le specifiche e le indicazioni contenute nelle DGRV n. 3826/08 e n. 620/09 dovranno conseguentemente intendersi inapplicabili a far data dalla pubblicazione sul B.U.R. della deliberazione stessa.
 9. Di stabilire che non risultano regolamentati dal presente provvedimento gli oneri istruttori legati al rilascio di AIA per nuovi impianti o modifiche di impianti esistenti sottoposti contestualmente alla procedura di VIA; gli stessi, infatti, saranno fissati con apposito successivo provvedimento.
 10. Di specificare che sono sottoposti al pagamento delle tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli, secondo le modalità definite dal D.M. 24/04/08 e precisate dal presente provvedimento, anche tutte le "*Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti*" sottoposte alla normativa IPPC. Restano pertanto assoggettate alle modalità di calcolo degli oneri istruttori e dei controlli, determinati con DGRV n. 1404/04, esclusivamente le discariche non ricadenti all'interno del D. Lgs. n. 59/05.
 11. Di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla Direzione regionale Ragioneria e Tributi, alle Amministrazioni Provinciali del Veneto, all'ARPAV.
 12. Di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel sito Internet www.regione.veneto.it nella sezione "Ambiente e Territorio" alle voci "Rifiuti" e "Atmosfera".